

Nature Restoration Law e foreste in Italia: una opportunità per un futuro sostenibile

25 novembre 2025 -Firenze - Auditorium di Sant'Apollonia (via San Gallo 25)



NRL e interventi dello Sviluppo Rurale della nuova Politica Agricola Comune

Raoul Romano – CREA PB



Le **misure di ripristino**, dopo essere state individuate ...

... **con che risorse li attuano?**

... **chi le attua?**



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Regolamento 2024/1991, CAPO II - OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

Gli Stati membri **mettono in atto**:

- (Artt. 4-5) **le misure di ripristino** necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat che non lo sono.
- (Art. 10) tempestivamente **misure efficaci e appropriate**, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori
- (Art. 11) le **misure di ripristino necessarie** per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell'Unione.
- (Art. 12) le **misure di ripristino necessarie** per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei rischi di incendi boschivi.

(Art. 13) In sede di **individuazione e attuazione delle misure di ripristino** per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 e agli articoli da 8 a 12, gli Stati membri mirano a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'Unione

Articolo 14, Preparazione dei piani nazionali di ripristino

- 9. Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e **stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino**.
- 10. Gli Stati membri **individuano sinergie con l'agricoltura e la silvicoltura**. Individuano inoltre le **pratiche agricole e forestali esistenti**, compresi gli **interventi della PAC**, che contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento.
- 11. L'attuazione del presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di **riprogrammare eventuali finanziamenti nell'ambito della PAC**, della PCP o di **altri programmi e strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027**.
- 12. Gli Stati membri possono promuovere **l'impiego di regimi di sostegno privati o pubblici a vantaggio dei portatori di interessi** che attuano le **misure di ripristino** di cui agli **articoli da 4 a 12**, compresi **gestori e proprietari di terreni, agricoltori, silvicoltori e pescatori**.

14. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri **tengono conto in particolare** degli elementi seguenti:

- a) **le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000** conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
- b) **i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;**
- c) le misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici (...);
- d) se del caso, le strategie per l'ambiente marino (...);
- e) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (...);
- f) **le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità** elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;
- g) se del caso, le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della PCP;
- h) **i piani strategici della PAC** elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

16. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri:

- a) possono avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti;**
- b) mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate;**
- c) possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione;**

Art. 15, Contenuto del piano nazionale di ripristino

paragrafo 3: Ogni Stato membro include gli elementi seguenti nel piano nazionale di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 7:

lettera c) una **descrizione delle misure di ripristino previste o attuate** per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del presente regolamento **precisando quali tra queste misure di ripristino sono previste o attuate nell'ambito della rete Natura 2000** istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;

RICAPITOLANDO

Per le **possibili misure di ripristino per il settore forestale da individuare nel contesto italiano**, il Regolamento prevede che gli Stati membri, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche, e delle evidenze scientifiche più recenti, possano avvalersi degli esempi riportati nell'allegato VII...

- L'obiettivo delle **misure da individuare** è comunque quello di ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi nonché il loro **contributo allo sviluppo sostenibile** delle regioni e comunità interessate.
- Le **misure di ripristino da individuare**, per poter essere realizzabili, dovranno essere definite tenendo in conto la fattibilità delle stesse in relazione alle reali disponibilità di sostengo economico disponibili a legislazione vigente.

- La Commissione europea **non ha previsto al momento un fondo *ad hoc*** per l'attuazione dei Piani nazionali.
- Ha però suggerito più volte di **utilizzare in modo coordinato e complementare tutte le fonti di finanziamento pubbliche disponibili** (Europee e nazionali come LIFE, Fondo Europeo per la Pesca Marittima e l'Acquacoltura, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, Fondo di Coesione, Horizon Europe, Strumento per la Ripresa e la Resilienza, InvestEU), e di **promuovere anche un supporto di investimenti green da parte del settore privato.**

- Per il **contesto nazionale**, le **risorse disponibili** per realizzare misure di ripristino (art 4 e art 12) sono legate principalmente agli **interventi forestali già previsti** dal **Piano Strategico Nazionale PAC (PSN.PAC)** e dalla **Strategia Forestale Nazionale (SFN, 2022)**.

Attualmente, tra gli **interventi possibili**, quelli **potenzialmente più efficaci al perseguitoamento degli obiettivi di ripristino** riguardano:

- il sostegno all'**imboschimento e rimboschimento** (interv. PSNPac, ecc.),
- il **sostegno alla pianificazione forestale di gestione e di indirizzo** (PGF, PFIT), che potrà nella propria attuazione includere aree e habitat specifici su cui intervenire “attivamente” o “passivamente” (Fondo SFN e interventi PSNPac),
- gli **investimenti in infrastrutture con finalità ambientali** (SRD08 del PSNPac),
- gli **investimenti non produttivi forestali** (SRD11 del PSNPac),
- gli **investimenti per la prevenzione e il ripristino dei danni alle foreste** (Fondo SFN e SRD12 del PSNPac).
- gli **investimenti produttivi forestali** (SRD15 del PSNPac),

Agli **investimenti** si aggiungono:

- il **pagamento compensativo (Indennità Natura 2000)** per il mancato reddito e i costi aggiuntivi, dovuto al rispetto delle misure conservative nelle zone forestali ricadenti all'interno della rete Natura 2000 (SRC02 del PSNPac),
- l'assunzione di **impegni silvoambientali** e **impegni in materia di clima** più restrittivi rispetto a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente (intervento SRA27 del PSNPac).

Le **misure di ripristino**...

- Esempi all'Allegato VII ...
- Niente di nuovo che non sia già previsto... dalle **Prescrizioni forestali, la selvicoltura vicino alla natura, le misure di conservazione sito specifiche, ecc...**
- gli **interventi forestali** del PSNPAC e SFN, PFR...

Forse basterebbe:

- **realizzare e attuare** (fuori e dentro le aree Natura 2000) **la pianificazione** (PGF, PFTI)
- **sostenere la gestione forestale** nel rispetto delle norme vigenti
- **promuovere impegni silvoambientali aggiuntivi** (riconosciuti nel mercato dei S.E.)
- promuovere **un supporto di investimenti green da parte del settore privato.**

Ma poi chi lea attua?

Regioni e P.A. = proprietari e titolari dei boschi...

Tabella 2 - Interventi a favore del settore forestale programmazione PSNPac 2023-2028.

SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.	Riconoscimento di un pagamento annuale a ettaro, compresi i costi di transazione, finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dall'assunzione volontaria di uno o più impegni silvo-climatico-ambientali che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione del bosco definite dalle prescrizioni regionali vigenti.
SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000.	Indennizzo al reddito per i proprietari e gestori di superfici forestali per gli svantaggi specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli".
SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali.	Investimenti di sostenibilità ambientale per realizzare viabilità forestale e silvo-pastorale volta alla salvaguardia ambientale, sorveglianza, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono culturale
SRD11 - investimenti non produttivi forestali.	Contributo ai titolari di superfici forestali, aree assimilate a bosco o di pertinenza funzionale, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi di Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio; Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco; Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti.
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste.	Contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per realizzare Azioni di prevenzione, salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie; Ripristino del potenziale forestale danneggiato, recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.
SRD15 - Investimenti produttivi forestali.	Investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare: Interventi selvicolturali volti migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali; Ammodernamenti e miglioramenti, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale.

Grazie per l'attenzione

Raoul Romano

raoul.romano@crea.gov.it



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

